



**REGIONE SICILIANA**

---

**DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI  
CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA**

**VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana.

**VISTO** il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana, approvato con D.P.R.S. 28.2.1979, n.70.

**VISTO** il D.P.R. 30 agosto 1975 n. 637 recante norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio, delle antichità e belle arti.

**VISTO** la L.R. 1 agosto 1977, n.80.

**VISTA** la L.R. 7 novembre 1980, n.116.

**VISTO** il Codice dei Beni culturali e del paesaggio , approvato con Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i..

**VISTO** il Regolamento approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357.

**VISTO** il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

**VISTO** l'art. 7 della L.r. 15 maggio 2000, n. 10.

**VISTA** la l.r. 16 dicembre 2008 n.19, pubblicata sulla G.U.R.S. n.59 del 24 dicembre 2008, sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione

**VISTO** il ricorso gerarchico prodotto, con atto qui spedito il 23 febbraio 2016 , dai signori Corrada Lorefica e Corrado Gennuso residenti a xxxxxxxxxxxxxx , rispettivamente nella via xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , avverso i provvedimenti prot. n. 386 del 15.1.2016 e prot. n. 952 del 27.1.2016 della Soprintendenza per i Beni culturali ed ambientali di Siracusa con cui è stata espresso il diniego per la realizzazione di opere per la fruizione del mare su un'area di proprietà privata dei ricorrenti.

**ACCERTATO** che il ricorso in argomento è ricevibile, perché è stato presentato entro il termine di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 1199/1971.

**VISTE** le controdeduzioni della Soprintendenza di Siracusa, contenute nella nota n. 10135 del 14.7.2016 , secondo cui il diniego è stato determinato dalle previsioni del piano paesaggistico che ha riconosciuto nei luoghi interessati dal progetto , la sussistenza di quei caratteri di naturalità e di pregio necessari per imporre il livello di tutela 3;

**ESAMINATI** i motivi del ricorso che possono così riassumersi:

**REGIONE SICILIANA**

---

il ricorrente contesta la legittimità dei provvedimenti prot. n. 386 del 15.1.2016 e prot. n. 952 del 27.1.2016 della Soprintendenza per i Beni culturali ed ambientali di Siracusa perché ritengono generiche le motivazioni che hanno determinato il diniego, il quale, peraltro, violerebbe l'art. 15 della legge regionale n.78 del 1976 nella parte in cui consente nella fascia dei 150 metri dalla battigia la realizzazione di opere per la fruizione del mare;

**CONSIDERATO**, sulla scorta di un indirizzo giurisprudenziale fatto proprio dal Consiglio di Stato (Ad. Plen. 27.11.1989, n. 16), di potere decidere il ricorso gerarchico de quo anche dopo la decorrenza del termine di cui all'art. 6 del D.P.R. 1199/71, al fine di rimuovere la perdurante indeterminatezza nella decisione del contenzioso.

**RITENUTO** che la previsione del livello di tutela 3, in linea di principio, non è in contrasto con le disposizioni contenute nell'articolo 15 della legge regionale n. 78 del 1976, laddove si tratti effettivamente di opere concretamente destinate a rendere possibile o migliore, ad una collettività aperta (e quand'anche non totalitaria) di potenziali utenti, l'uso del mare, a meno che non vi siano motivazioni specifiche per l'area di che trattasi.

**CONSIDERATO** che non si ravvisano nei provvedimenti impugnati adeguate e specifiche motivazioni che giustifichino il divieto di realizzare opere totalmente rimovibili per la fruizione del mare, in deroga a quanto consentito dall'articolo 15 della legge regionale n.78/1976, ad eccezione del riferimento al piano paesaggistico della provincia di Siracusa.

**RITENUTO** di dover accogliere, per carenza di motivazione dei provvedimenti impugnati il ricorso gerarchico prodotto dai signori Corrada Lorefice e Corrado Gennuso avverso i provvedimenti prot. n. 386 del 15.1.2016 e prot. n. 952 del 27.1.2016 della Soprintendenza per i Beni culturali ed ambientali di Siracusa

**DECRETA**

**Art. 1)** Per le motivazioni di cui in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente, è accolto il ricorso, con atto qui spedito il 23 febbraio 2016, dai signori Corrada Lorefice e Corrado Gennuso residenti a xxxxxxxxxxxxxxxxx, rispettivamente nella xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, avverso i provvedimenti prot. n. 386 del 15.1.2016 e prot. n. 952 del 27.1.2016 della Soprintendenza per i Beni culturali ed ambientali di Siracusa con cui è stata espresso il diniego per la realizzazione di opere per la fruizione del mare su un'area di proprietà privata dei ricorrenti.

**Art. 2)** In conseguenza del superiore accoglimento sono annullati i provvedimenti n. prot. n. 386 del 15.1.2016 e prot. n. 952 del 27.1.2016 della Soprintendenza per i Beni culturali ed ambientali di Siracusa, che dovrà nuovamente pronunciarsi entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della presente.



**REGIONE SICILIANA**

**Art. 3)** La presente decisione sarà comunicata alla ditta ricorrente ed alla Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Siracusa a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

**Art. 4)** Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. entro 60 giorni dalla di ricezione del provvedimento medesimo, ovvero ricorso straordinario innanzi al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni decorrenti dalla data di avvenuta conoscenza del presente decreto.

Palermo, 16 agosto 2016

**IL DIRIGENTE GENERALE**  
**Gaetano Pennino**  
**f.to**